

# Verso la fine dell'emergenza Covid-19: novità in vigore da aprile 2022

Il Decreto Legge n.24 del 24 marzo 2022 che si allega, descrive in modo puntuale il cambiamento delle regole per passare gradualmente ad una gestione ordinaria del rischio sanitario da Covid-19. Il decreto è in vigore dal 25 marzo 2022 e dovrà essere convertito in legge.

Di seguito si riassumono le principali misure che hanno risvolti nelle aziende e più in generale sul lavoro:

## **1. Gestione casi di contagio accertato e contatti stretti (art.4)**

Coloro che a seguito di provvedimento dell'autorità sanitaria risultano **contagiati**, dal 1° aprile 2022, sono sottoposti ad **isolamento** pertanto è fatto divieto di abbandonare il proprio domicilio/abitazione fino ad avvenuta guarigione.

Coloro che risultano **contatti stretti** con soggetti positivi al virus, devono osservare la misura dell'**auto sorveglianza** (i.e. obbligo di indossare mascherina FFP2 al chiuso o in caso di assembramenti) per 10 giorni, con effettuazione di un tampone in caso di comparsa di sintomi e, se ancora sintomatici, obbligo di tampone dopo 5 giorni dal contatto. Viene pertanto **eliminata la misura della quarantena precauzionale**.

## **Dispositivi di protezione delle vie respiratorie (art.5)**

Fino al 30 aprile 2022 c'è l'obbligo di utilizzo di **Ffp2** nei mezzi di trasporto (es. treni, autobus, cabinovie e anche luoghi per spettacoli, cinema e musica dal vivo) e di utilizzo delle protezioni almeno **chirurgiche** nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private; l'obbligo non sussiste nel caso in cui le condizioni dei luoghi consentano di garantire l'isolamento da persone non conviventi.

Fino al 30 aprile 2022 i **lavoratori** che nello svolgimento delle mansioni assegnate non siano in grado di mantenere la distanza interpersonale di un metro possono utilizzare, quali Dpi Dispositivi di Protezione Individuale, **le mascherine chirurgiche**.

## **2. Green Pass (art.6 e 7)**

Dal 1° al 30 aprile 2022, è consentito solamente ai soggetti muniti del c.d. **Green Pass base** (certificazione Covid19 rilasciata a seguito di vaccinazione, guarigione dal virus o tampone) l'accesso ai seguenti servizi: mense, catering, ristoranti al chiuso (ad eccezione di quelli all'interno di alberghi); concorsi pubblici; **corsi di formazione pubblici e privati**; eventi e competizioni sportive che si svolgono all'aperto.

Il green pass non sarà più richiesto per accedere ad uffici postali, servizi alla persona, pubblici uffici, servizi bancari e finanziari, attività commerciali come per i servizi che soddisfano esigenze primarie della persona.

Dal 1° al 30 aprile 2022 basta esibire il **Green Pass base** per utilizzare i **mezzi di trasporto** (treni, autobus ecc.).

Dal 1° al 30 aprile 2022 **nei luoghi di lavoro rimane l'obbligo di Green Pass base** per chiunque acceda per lo svolgimento di attività lavorativa, di volontariato o formazione anche sulla base di contratti esterni. Conseguentemente, per la stessa durata, è confermato **l'obbligo per i datori di lavoro di procedere alla verifica del possesso del Green Pass**; i lavoratori privi di Green Pass saranno considerati assenti ingiustificati fino alla presentazione di una valida certificazione e in ogni caso non oltre il 30 aprile 2022, senza conseguenze disciplinari e diritto alla conservazione del posto di lavoro; resta ferma la facoltà per tutti i datori di lavoro – dopo il 5° giorno di assenza ingiustificata – di sospendere il lavoratore privo di Green Pass per la durata del contratto di lavoro stipulato per la sua sostituzione,

comunque per un periodo massimo di 10 giorni lavorativi rinnovabili fino al 30 aprile 2022, anche in questo caso senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del posto di lavoro.

Fino al 30 aprile 2022, i **dipendenti over 50** (individui soggetti ad obbligo vaccinale) per accedere ai luoghi di lavoro devono possedere e su richiesta **esibire il Green Pass**.

Dal 1° aprile al 30 aprile 2022, l'utilizzo del **Green Pass rafforzato** (certificazione Covid-19 rilasciata a seguito di vaccinazione o guarigione dal virus) rimane **necessario per accedere ai seguenti servizi**: piscine, palestre, centri benessere nonché spazi adibiti a spogliatoi; convegni e congressi; centri culturali e ricreativi; feste, conseguenti (e non) a cerimonie civili/religiose, nonché eventi a queste assimilati al chiuso; sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò; sale da ballo, discoteche e locali assimilati; partecipazione del pubblico a spettacoli, nonché ad eventi/competizioni sportive al chiuso.

Infine si segnala che il ministro della salute (art.3) può adottare e aggiornare linee guida e protocolli volti a regolare lo svolgimento in sicurezza dei servizi e delle attività economiche, produttive e sociali, oltrechè introdurre limitazioni agli spostamenti da e per l'estero.

(SN/bd)

[5206\\_N.L.\\_11\\_-\\_Covid\\_DL\\_n24\\_Altre\\_novita\\_per\\_aprile\\_2022\\_e\\_mesi\\_successivi.pdf](#)  
[Download](#)